

# STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI A BOLZANO

Articolo 1 – ISTITUZIONE

Articolo 2 – FINI E FUNZIONI DELLA CONSULTA

Articolo 3 – STRUTTURA DI FUNZIONAMENTO

Articolo 4 – COMPONENTI DELLA CONSULTA

Articolo 5 – LA/IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Articolo 6 - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

Articolo 7 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 8 – REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 9 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 10 – MEZZI

Articolo 11 – INSEDIAMENTO

Articolo 12 - SCIOGLIMENTO

Articolo 13 – NORME TRANSITORIE

#### Articolo 1 - ISTITUZIONE

- 1. E' istituita la Consulta comunale delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi residenti a Bolzano, con riferimento alla ratifica avvenuta con legge 8 Marzo 1994 n. 203 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "Partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale" fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 limitatamente ai capitoli A e B.
- 2. Apposito regolamento disciplina le modalità di elezione della Consulta comunale, alla quale partecipano le cittadine e i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Bolzano alla data fissata per l'elezione ed abbiano compiuto 18 anni di età.

# Articolo 2 - FINI E FUNZIONI DELLA CONSULTA

- 1. La Consulta è organo consultivo del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle Commissioni consiliari. Ad essi può presentare pareri sulle proposte di deliberazione che incidono sulle condizioni delle/degli straniere/i a Bolzano e può fare proposte al Sindaco, agli Assessori o alle Commissioni consiliari sempre in merito agli ambiti relativi al mondo dell'immigrazione.
- 2. La Consulta, in particolare:
  - a) rappresenta al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, per le loro competenze o perché se ne facciano interpreti e sostenitori presso gli enti competenti, le problematiche che rendono difficoltoso l'inserimento delle/degli immigrate/i e delle/degli apolidi nella comunità cittadina;
  - b) promuove e favorisce iniziative e attività volte a favorire l'inserimento paritario delle/degli immigrate/i e delle/degli apolidi nella comunità cittadina, ed a prevenire o rimuovere ogni forma di discriminazione;
  - c) promuove iniziative per favorire la conoscenza da parte delle/degli immigrate/i delle normative che disciplinano il soggiorno, la residenza, l'occupazione lavorativa, l'assistenza sociale e sanitaria, l'istruzione, la formazione

- professionale, l'accesso all'edilizia abitativa agevolata, il trasporto e la fruizione dei servizi pubblici;
- d) raccoglie e diffonde informazioni inerenti al mondo dell'immigrazione;
- e) promuove e sostiene iniziative volte al rispetto e alla valorizzazione dei caratteri culturali, linguistici e storici delle popolazioni immigrate ed a favorire, da parte loro, la conoscenza di quelli della popolazione locale.
- 3. La/II presidente della Consulta riceve comunicazione della convocazione delle Commissioni consiliari del Comune e del Consiglio comunale. Con richiesta motivata in relazione a uno o più punti posti all'ordine del giorno delle assemblee, la/il presidente, a nome e per conto della Consulta, può richiedere in forma scritta di parteciparvi con il solo diritto di parola e non di voto. Il presidente della Commissione consiliare, ovvero il presidente del Consiglio comunale cui perviene la richiesta di partecipazione, autorizza ovvero nega, motivandola, la partecipazione del presidente della Consulta alla seduta dell'assemblea a cui si riferisce la richiesta.
- 4. La/II Presidente della Consulta può richiedere, sulla base di richiesta scritta, qualora la Consulta lo deliberi, incontri con il Sindaco, con gli Assessori o con una Commissione consiliare.

## Articolo 3 – STRUTTURA DI FUNZIONAMENTO

- La Consulta è composta da un minimo di cinque componenti, fino ad un massimo di venti, e può costituire al suo interno delle commissioni di lavoro su specifiche tematiche, delle quali possono far parte anche esperti o rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche o private.
- 2. La Consulta elegge al suo interno il/la Presidente ed un/a Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

## Articolo 4 – COMPONENTI DELLA CONSULTA

1. Sono componenti della Consulta i/le candidati/e dichiarati/e eletti/e dalla Commissione elettorale a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento. In caso di dimissioni o decadenza di una/o delle/degli elette/i, subentra il primo/la prima dei/delle non eletti/e, garantendo ove possibile la rappresentatività dell'organismo ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

## Articolo 5 – LA/IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

- 1. La/II Presidente e la/il Vicepresidente sono elette/i dai componenti della Consulta nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo tre votazioni non è raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza delle/dei presenti. Durano in carica 12 mesi e alla scadenza dell'incarico possono essere rielette/i.
- 2. La/II Presidente rappresenta la Consulta nei confronti del Comune e della cittadinanza.

- 1. La Consulta è convocata dalla/dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un quarto dei componenti dell'Assemblea entro 15 giorni dalla richiesta.
- 2. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte all'anno (1 volta per ogni semestre).
- 3. La Consulta o la/il Presidente della stessa possono altresì essere convocati dal Sindaco di propria iniziativa, dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno un quarto delle/dei componenti del Consiglio Comunale o su richiesta di una Commissione consiliare.

### Articolo 7 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio comunale sentito il parere della Consulta. La Consulta può proporre al Consiglio comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi delle/dei suoi componenti.

# Articolo 8 – REGOLAMENTO INTERNO

1. La Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi dello stesso.

## Articolo 9 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

- 1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta delle/dei suoi componenti. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo delle/dei suoi componenti.
- 2. Ad eccezione delle deliberazioni relative alle proposte di modificazioni dello Statuto, le deliberazioni della Consulta sono approvate a maggioranza delle/dei presenti.
- 3. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio comunale, la Giunta comunale e le Commissioni comunali.

# Articolo 10 – MEZZI

- 1. La Consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che costituiscono la sua segreteria amministrativa.
- 2. L'Amministrazione comunale provvede a dotare la Consulta di un'idonea segreteria amministrativa, in analogia a quanto previsto per le Commissioni consiliari.

# Articolo 11 – INSEDIAMENTO

1. Entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, il Sindaco provvede a convocare la prima seduta della Consulta.

### Articolo 12 – SCIOGLIMENTO



- 1. La Consulta resta in carica per 5 anni e la nuova elezione deve essere indetta dal Sindaco, entro il 90° giorno antecedente la data di scadenza del mandato elettivo.
- 2. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nei seguenti casi:
  - a) qualora i componenti della Consulta rimasti in carica siano di numero inferiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 del regolamento;
  - b) su motivata deliberazione approvata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti.
- 3. In caso di scioglimento, la nuova elezione deve svolgersi entro i 6 mesi successivi.

# Articolo 13 – NORME TRANSITORIE

1. L'indizione della prima elezione avviene entro 6 mesi dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che approva il presente Statuto.